

Arangio-Ruiz, Vincenzo / Colombo, Anna Maria

Documenti testamentari latini della collezione di Michigan

The Journal of Juristic Papyrology 4, 117-123

1950

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez **Muzeum Historii Polski** w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

DOCUMENTI TESTAMENTARI LATINI DELLA COLLEZIONE DI MICHIGAN

Non sempre la revisione dei documenti latini di Michigan, pubblicati in edizione quanto mai provvisoria, ma con ottimi facsimili, nel vol. VII (1947), può essere fatta da un solo studioso; ciò ha potuto riuscire, almeno in parte, per documenti di abbastanza facile lettura com'erano in massima i chirografi dei soldati¹, ma altre volte occorre riunire due qualità, occhi giovani ed esperienza antica, che raramente stanno insieme. Altro è il problema della misura nella quale, anche in due, queste qualità si posseggano; e forse i due firmatari di questo articolo non ne sono forniti a sufficienza, a giudicare dalle persistenti incertezze nella restituzione, che insieme hanno tentata, dei frammenti testamentari della raccolta.

Il primo di tali frammenti, n. 437, appartiene al polittico ligneo originale, che doveva essere simile a quello del testamento di Antonio Silvano² ed agli altri di cui è qualche resto in BGU 1695 e 1696³: anche qui la scrittura corre parallelamente ai lati più lunghi della tavoletta parzialmente superstite, ed anche qui si è scritto di seguito, a polittico aperto, il verso della prima e il recto della seconda tavoletta, poi il verso della seconda e il recto della terza, e così via. Perciò nella seconda tavoletta, a cui per il contenuto delle disposizioni va attribuito il frammento, la scrittura del verso appare a rovescio rispetto a quella del recto.

¹ Arangio-Ruiz, *Studi in onore di S. Solazzi*, Napoli 1949, 251 sgg.

² Edito da O. Guéraud e P. Jouguet in *Etudes de papyrologie* (Cairo), 6, 1940, 1 sgg.; riprodotto in Arangio-Ruiz, *Negotia*, n. 47.

³ Su qualche particolare tecnico della documentazione insiste Arangio-Ruiz in un articolo d'imminente pubblicazione (negli *Studi in memoria di E. Albertario*).

Del recto possiamo dare, l'una a fronte dell'altra, la lettura del Sanders e la nostra, con la facile integrazione:

— — —] <u>sasuimaei</u>	— — — — mihi
— — —] <u>secet uno</u>	[heres e]sto: ceteri o-
— — h]eredes sunt	[mnes exh]eredes sunt:
— — —] <u>uindicibus</u>	[cernitoqu]e in diebus
— — —]i suique d. l.	[LX proxim]is: eique d(o) l(ego),
	[si heres non erit — — — — —

Abbiamo dunque, come nel testamento di Silvano, completato in certe clausole col frammento in BGU 1696, una sostituzione volgare, seguita dalla frequente *exhereditatio ceterorum*, poi la relativa *cretio* (*certorum dierum*, questa volta, secondo la distinzione di Gai. II 171), e infine l'inizio di un legato disposto a favore del sostituito per il caso che non erediti. L'unico e lievissimo dubbio è se a l. 5 in. si debba integrare *LX*, come abbiamo fatto secondo gli esempi di Silvano e di Cicerone, *ad Att.* 13, 14, 3, o un diverso numero (di giorni).

Meno fortunati siamo stati per il verso, dove alla lettura del primo editore, che ancora una volta non dà senso, possiamo contrapporre solo per le ll. 1—3 qualche proposta che vagamente si avvii verso un significato utile:

— — —] <u>uceruo</u> — — — — —	— — — — —] <u>aetoria</u> — — —
— — d]ucesq. <u>legatis</u>	— — — ded]uctisq(ue) <u>legatis</u>
— — —] <u>uaricat sacer</u>	— — — pro]c[u]ratoris <u>mei</u>
— — —] <u>dis da credi</u>	
— — —]s <u>dones reddas</u>	
— — — —]c — — — <u>tai det</u>	

La lettura]aetoria di l. 1, se esatta, può far pensare a quella *classis praetoria Misenensium* dei cui soldati e veterani abbiamo tanti documenti papiracei, sicchè si tratterebbe anche qui di una qualifica militare; quanto all'espressione *pro]c[u]ratoris mei*, della quale as-

sumiamo tutta la responsabilità, ed alla deduzione dei legati di cui si parla prima, il pensiero va naturalmente a quegli esecutori che i militari d'Egitto usavano nominare: nel testamento di Silvano le disposizioni circa i compiti del *procurator*, piuttosto minuziose, occupano quasi tutta la terza facciata (tav. II verso), facendo immediatamente seguito al legato a favore del sostituito: qui, potendosi calcolare in sei righe complessive ciò che manca alla fine della seconda e al principio della terza facciata, dovremmo essere verso la fine di tali istruzioni. E facciamo punto, augurandoci che altri sappia procedere con maggior successo nel lavoro da noi iniziato.

Il frammento n. 439 è la parte centrale della seconda colonna di un papiro nel quale era trascritto altro testamento latino, seguito forse, come quello di C. Longinus Castor, dalla copia dei codicilli, e indubbiamente dal verbale di apertura⁴. Mancano dunque la formula introduttiva, le istituzioni con le eventuali sostituzioni, l'inizio delle disposizioni a titolo particolare: abbiamo invece, oltre le ultime fra queste, le raccomandazioni per i funerali, la *confirmatio codicillorum*, le formule di chiusura proprie del testamento *per aes et libram*, la data romana, e probabilmente la prima lettera dell'altra data di tipo locale. Non rendendosi conto di ciò, l'editore, che pure in massima aveva letto abbastanza bene, non ha compreso neppure le più usuali fra le abbreviazioni, ed ha quasi sempre interpretato a rovescio. Ecco la sua lettura:

— — u]xori qua[m] d[i]lego quac[um] — —
 — — —]etsi quae [e]st in domo [— — —
 — — —]m aut aeramenta aut [— — — —
 — — —]si habeat quam et anegl[— — —
 5 — — D]iogenidi filiae meae et [— — —
 — — —]quarentque tutas defun[— — — —

⁴ Vedi *Negotia*, n. 50, ed ivi, p. 150 nota 3, l'indicazione di qualche documento analogo: va ora aggiunto quello pubblicato da Amelotti in *Studia et documenta*, 15, 1949, 34 sgg. D'altronde, possiamo ormai affermare con sufficiente sicurezza che almeno per il tempo anteriore alla *constitutio Antoniniana* del 212 tutti i frammenti testamentari su papiro, così in latino come in traduzione greca, vengono da trascrizioni messe in testa ai verbali di apertura.

quot (1. quod) dari aut fieri iu[ssero, id ratum es]se uolo ac si hoc testa[mento scriptum esset.] F(amiliam) p(ecuniamque) ⁷ t(estamenti) f(aciendi) <<e>> <c(ausa)> e(mit) Tirem[— —, libripende Cl]audio Unione, ant(estatus) e(st) [— — — — —. D(atum) Oxyryn]cho (?) Thebaidis VI Idus [— — — — L. Annio Largo C. Pasti]na Messall[i]no cos., a[nno X (vel IX) ⁸ T. Aelii Hadriani Antonini Augusti, cum mense et die].

A parte l'anticipazione della clausola di esclusione del dolo, che non è grave irregolarità ⁹, tutto corrisponde ad esperienze molteplici ed univoche: era tuttavia opportuno che ciò venisse rilevato, posto che anche vari recensenti di P. Mich. VII, travati dall'editore, si sono lasciati andare a supposizioni fantastiche. Aggiungiamo che la glossa fra le ll. 17 e 18, *in quo sig. Ti* [— —, è stata certamente scritta all'atto dell'apertura del testamento: pur riportandosi con sicurezza al sigillo del *familiae emptor*, essa resta tuttavia anche per noi un po' misteriosa.

Per le ll. 1—10 possiamo offrire appena qualche lieve correzione, con una indicazione approssimativa del possibile contenuto. Mentre erede sembra essere una sola delle figlie (vedi il *meae* di l. 12), e non sappiamo quale fra le due nominate (l. 5 Diogeneide, l. 10 Teodora), risulta abbastanza chiaro, a favore della moglie superstite, un *legatum optionis* fra varie categorie di oggetti domestici: forse in primo luogo era nominata la *pecunia*, *si qua* <<e>> *est in domo*, [*aut argenti*]m (??) *aut aera*menta aut, poniamo, [*supellectilem*]. Fine l'integrazione, suggerita dal Sanders, *habeat quam et anegl[ogistam* (o *anegl[ogista*?): tanto più fine in quanto sembra essergli sfuggito il ricorrere della parola in altro

⁷ Che la seconda lettera superstite della l. 17 possa essere una *P*, fu già osservato dall'editore. Comunque, anche se gli errori dello scriba in queste *notae* che non poteva capire fossero parecchi, nessun dubbio potrebbe mai cadere su ciò che a questo punto andava scritto.

⁸ La data consolare, corrispondente al 147 d. C., fu integrata dall'editore.

⁹ Di solito essa è in fine delle disposizioni, e precede immediatamente la *mancipatio familiae*.

testamento latino su papiro¹⁰ nonchè in un passo del Digesto¹¹. Per altre cose (al femminile plurale) sembra che sia invece imposta la restituzione alla figlia Diogenide (l. 5); e qui ci sembra che alle ll. 6 e 7 vada corretto (lievemente) ed integrato *se]ruare* (intendi, a Diogenide) *siue tutas defun[cta ea eius liber]is* (o *libert]is*, o *agnat]is*) *distribui*. Dopo quest'ultima parola è uno dei soliti spazi vuoti che valgono come segni d'interpunzione, e poi la clausola che ci riesce più difficile a ricostruire. Anche come crediamo, per la luce particolare dalla quale la fotografia è stata presa, le ultime lettere della l. 7 e le prime della l. 8 sono ai nostri occhi ancora più incerte di quanto le aveva viste (o creduto di vedere) il Sanders. Potremmo supporre che, a cura d'un certo Claudio, 20 drachme di argento dovevano essere versate mensilmente *Theodorae filiae di[l(ectae)]* (meglio che *di[e]*); ma preferiamo esercitare l'*ars ignorandi*.

Al n. 446 il Sanders è incerto fra l'attribuzione ad un testamento o ad altro atto ove di testamento si faccia parola: pensiamo che si possa precisare. Abbiamo quella parte di un dittico che guardando le facce cerate è a sinistra: quella cioè che contiene su cera il principio, su legno la chiusa del documento. Ciò posto, diremmo che il brevissimo *negotium* ci è pervenuto quasi integralmente, corrispondendo le lettere *testamen* — del testo su legno, l. 3, all'*ad testamentum suum* del testo su cera, l. 3. Ed ecco l'insieme:

[N. N.] *mil(es) coh(ortis) I Apamenorum (centuriae) Octaui per II nuntios ad testamentum suum [signandum testem rogavit A. A. mil(item) (?) leg(ionis) II Tr(aiana) Fort[i]s. [Te]stamentu(m) factu(m) VIII K(alendas) Decembres*¹².

¹⁰ Precisamente in quello pubblicato da S. De Ricci in *C.-R. Acad. Inscr.*, 1914, 524 sgg., e ripubblicato da G. Castelli in *Studi della Scuola papirologica* (Milano), 2, 1917, 80 sgg. (l. 12 s. *quas uolo Diodoram et Longiniam — aneglogistas esse*).

¹¹ D. 26, 7, 5, 7 (Ulpiano, 5 *ad edictum*): *Iulianus libro vicesimo primo digestorum huiusmodi speciem proponit. Quidam decedens filiis suis dederat tutores et adiecerat: „eosque aneglogistas esse volo“. Et ait Iulianus tutores, nisi bonam fidem in administratione praestiterint, damnari debere, quamvis testamento comprehensum sit, ut aneglogisti essent rell.*

¹² Veramente a l. 6 del testo su legno l'editore legge *te]stamento fructu(m)*, e di questa faccia della tavoletta non dà facsimile: non possiamo dunque ga-

A titolo di commento possiamo limitarci a citare Paul., 3 *Sententiarum*, D. 28, 1, 30: *Singulos testes, qui in testamento adhibentur, proprio chirographo adnotare convenit, quis et cuius testamentum signaverit.*

Quanto al n. 453, la sua proposta definizione come frammento di testamento o di codicillo poggia soltanto sull'uso della parola *pars* nel senso di zona di un terreno, come nel testamento di C. Longinus Castor: già il D'Ors¹³ ha rilevato la tenuità dell'argomento e la possibilità che si tratti, ad esempio, di un semplice elenco di fondi con l'indicazione dei precedenti (o degli attuali) possessori. Comunque, anche se l'appartenenza ad un testamento fosse dimostrabile, nulla se ne ricaverebbe ad incremento delle nostre conoscenze in materia.

[Università di Roma]

Vincenzo Arangio-Ruiz

Anna Maria Colombo

rantire che non si debba leggere, ad es., *te]stamento facto*, con che però il senso non cambierebbe. Certo la lezione *fructu(m)* è impossibile.

¹³ Recensione a P. Mich. VII nella rivista *Emerita*, 14, 1948, 355 sgg. (spec. 362); dove si propongono per il documento in parola nuove ed interessanti lezioni.